

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3831

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANNUZZU, COCCO, ESPOSTO, RICCI, IANNI, MACIS,
FRACCHIA, BERLINGUER GIOVANNI, MACCIOTTA, PANI,
AMICI, BELLINI, CURCIO, DE SIMONE, DULBECCO, GATTI,
POLITANO, RINDONE, SATANASSI, VAGLI**

Presentata il 22 dicembre 1982

Disposizioni in materia di soccida

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, recentemente approvata dal Parlamento, non risolve il complesso dei problemi concernenti la soccida; ma al riguardo si limita a riprodurre le scelte compiute dalla precedente legge 11 febbraio 1971, n. 11, con aggiustamenti di mera razionalizzazione. La materia, peculiare e circoscritta a talune aree geografiche, esige una considerazione particolare. In proposito alcune forze politiche, fra le quali la nostra, a suo tempo hanno formulato una esplicita riserva, che occorre sciogliere: al fine di evitare che la soccida, il più arcaico dei contratti associa-

tivi agrari, il meno economicamente vitale per gli interessi della collettività, continui a ricevere dall'ordinamento un trattamento di favore.

L'esperienza dimostra che assai di rado il soccidante interviene positivamente nella gestione dell'impresa comune e compie attività diverse dalla percezione della elevata, abnorme rendita dei suoi capitali; mentre proprio l'immobilità e insieme la precarietà che così vengono a caratterizzare la struttura del rapporto, e il peso eccessivo della rendita che grava su di esso, impediscono iniziative di trasformazione fondiaria. In tal modo la soccida assolve quasi esclusivamente alla funzio-

ne di eludere i vincoli della normativa sull'affitto dei fondi rustici o di quella dettata a tutela del lavoro dipendente, fornendo una qualificazione giuridica associativa a fatti che in sostanza hanno natura locativa, oppure si risolvono nell'impiego di mano d'opera bracciantile.

Non si può consentire il permanere di una simile situazione, se, nelle aree dove sono consistenti le attività di allevamento del bestiame, specie brado, non si vuole rischiare la vanificazione di norme imperative essenziali: al cui miglioramento, quando risultasse opportuno, si dovrebbe provvedere ben diversamente che lasciando aperti spazi per frodi lesive non solo degli interessi della parte lavoratrice ma della funzionalità e della produttività dell'intera impresa, delle ragioni stesse dello sviluppo. Anche perché non è improbabile una reviviscenza della soccida, da qualche anno in declino, e perfino una sua estensione a zone dove non è mai stata frequente, data la convenienza ch'essa viene ad assumere, nel nuovo quadro dei rapporti agrari, per la parte concedente, quella capace di condizionare con più forza il mercato.

Occorre dunque, tramite misure legislative specifiche, cercare l'equiparazione della soccida agli altri contratti associativi dell'agricoltura, eliminando l'irragionevole regime di favore. L'obiettivo si persegue con due tipi di interventi: ampliando le ipotesi di conversione della soccida in affitto; e stabilendo una disciplina più adeguata e moderna per le ipotesi in cui la conversione comunque non abbia luogo.

Infatti, da un lato la conversione in affitto attualmente è permessa solo per la soccida con conferimento di pascolo e per la soccida parziaria nella quale l'apporto di bestiame da parte del soccidante risulti poco più che nominale (inferiore al venti per cento del totale): ed è evidente la sperequazione rispetto alla colonia ed alla mezzadria, convertibili in affitto qualunque sia l'apporto di capitali non fondiari dal concedente.

D'altro lato la disciplina della soccida resta quella prescritta, in un contesto politico ben differente, dal codice civile del

1942. Non si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6 e 10 della legge 15 settembre 1964, n. 756, né, in gran parte o in tutto, quelle degli articoli 34 e 45, capoverso, della legge 3 maggio 1982, n. 203: dunque il soccidario non partecipa alla direzione dell'impresa, nella soccida semplice e nella soccida parziaria; la ripartizione degli utili, salvo gli insufficienti vincoli transitori di cui all'articolo 37 della legge n. 203 del 1982, avviene secondo il contratto, cioè secondo le spinte del mercato; la durata si determina con gli stessi criteri di mercato, essendo derogabile il termine di tre anni, del resto insufficiente, previsto dagli articoli 2172, 2185, 2186 del codice civile; è permessa la nuova stipulazione di soccide convertibili, sia pure nelle forme stabilite dall'articolo 45 della legge n. 203 del 1982. Tutto ciò differenzia la soccida dagli altri contratti associativi agrari, tenendola ai margini dell'ampia evoluzione che li ha progressivamente coinvolti sinché non sono stati vietati.

La presente iniziativa di legge si muove appunto verso il recupero di una tale evoluzione per la soccida, con gli elementi di gradualità necessari. Si prevede innanzi tutto (all'articolo 1) la conversione in affitto anche della soccida parziaria nella quale il bestiame venga conferito in prevalenza dal soccidario: considerando elemento di discriminazione tale prestazione, tipica e relativa ad oggetto diverso dal capitale fondiario, e determinando secondo la sua ripartizione la qualificazione del rapporto. A conversione avvenuta al concessionario spetterà il diritto di prelazione sul bestiame del concedente, ai sensi dell'articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

I quattro articoli successivi della proposta introducono modifiche al regime della soccida, per le ipotesi nelle quali non è permessa, o non ha luogo, la conversione in affitto. Si assegna al contratto una durata di dieci anni, adeguata a tutelare le esigenze della produttività e l'affidamento della parte più debole (la norma è parallela a quella dell'articolo 34, lettera *b*), della legge n. 203 del 1982). Si estende an-

che alla soccida semplice ed alla soccida parziaria il principio della condirezione dell'impresa, stabilito per gli altri contratti associativi agrari dall'articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 756. Si consente espressamente al soccidario di intraprendere opere di miglioramento e trasformazione del fondo, nell'interesse generale della produzione: la norma ha portata più vasta di quella dell'articolo 38 della legge n. 203 del 1982 in quanto nella soccida permane una fascia più ampia di contratti non convertibili in affitto; e del resto si tratta di facoltà insite in quella generale di condirezione dell'impresa. Si assicura al soccidario una quota di utili non inferiore al corrispettivo delle sue prestazioni di lavoro secondo le tariffe sindacali, al fine di impedire che, con la

forma del contratto associativo, in sostanza si assuma mano d'opera priva di tutela contrattuale collettiva circa il salario.

L'ultima norma proposta, quella dell'articolo 6, ha carattere finale e contiene il divieto assoluto di stipulare contratti convertibili di soccida. Il divieto è logicamente coerente allo sfavore qui dimostrato verso questi tipi di contratti; esso è reso necessario, inoltre, dalla limitazione del tempo (quattro anni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale si può esercitare il diritto potestativo alla conversione in affitto: per evitare che, dopo la scadenza, si riproducano senza rimedio soccide con conferimento di pascolo o parziarie, con conferimenti prevalenti di bestiame da parte del soccidante, non più convertibili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La soccida parziaria è convertita in affitto a richiesta di una delle parti, quando il bestiame è conferito in prevalenza dal soccidario.

La richiesta deve essere fatta entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. La conversione è regolata dal Titolo II della legge 3 maggio 1982, n. 203.

ART. 2.

Salvi i maggiori termini pattuiti, la durata dei contratti di soccida semplice e di soccida parziaria, con conferimenti prevalenti di bestiame da parte del soccidante, è di dieci anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Per il recesso e la risoluzione valgono le norme dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

ART. 3.

Nella soccida semplice e nella soccida parziaria il soccidario collabora con il soccidante alla direzione dell'impresa, concordando tutte le decisioni di rilevante interesse secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.

In caso di disaccordo, prevalgono le decisioni sorrette dal parere favorevole dell'ispettorato agrario provinciale o del corrispondente organo regionale di livello provinciale.

ART. 4.

Le disposizioni degli articoli 16, 17, 19 e 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di miglioramenti, addizioni e trasformazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche nella soccida, equiparando il soccidario all'affittuario.

L'equo indennizzo stabilito dall'articolo 43 di detta legge spetta ai soccidari anche nella soccida semplice e nella soccida parziaria.

ART. 5.

La quota di bestiame, accrescimenti, prodotti e utili spettante al soccidario non può essere inferiore alla retribuzione delle sue prestazioni di lavoro, determinata secondo i patti sindacali, vigenti nella zona, per i salariati fissi comuni occupati in agricoltura.

ART. 6.

È fatto divieto di stipulare, anche con l'assistenza di organizzazioni professionali o in sede transattiva davanti al giudice, contratti di soccida parziaria, con conferimenti prevalenti di bestiame da parte del soccidario, e di soccida con conferimento di pascolo.